

Comune di Romano Canavese (Torino)

Regolamento edilizio comunale - Integrazione per inserimento art. 53 bis: "Tettoie aperte e chiuse in area agricola".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

di integrare il Regolamento Edilizio comunale approvato con propria deliberazione n. 25 del 28/11/2006, con l'inserimento del nuovo articolo 53 bis ad oggetto: "Tettoie aperte e chiuse in area agricola" come riportato nel testo seguente:

Articolo 53 bis – tettoie aperte e chiuse in area agricola

- 1) Si intendono quelle costruzioni al servizio di fondi agricoli aventi superficie catastale non inferiore a mq. 1000 ed utilizzati da privati a scopo di coltivazioni ad ortico, frutteti, ecc.
 - 2) Non potranno mai essere utilizzate a servizio della residenza, ma solo a scopo di ricovero attrezzi e raccolta delle acque meteoriche e potranno essere costruite esclusivamente con struttura in legno, o tutt'al più con piedritti in mattoni pieni o intonacati, tamponamenti in tavolato di legno a vista e manto di copertura in cotto o prodotti similari, sostenuto da travature e listellatura in legno.
 - 3) Detti fabbricati dovranno avere una superficie massima di mq. 12 ed una altezza al colmo mai superiore a mt. 3,50.
 - 4) Per le costruzioni a servizio di attività produttive, del settore primario, si rimanda alle prescrizioni del P.R.G.C.
 - 5) Negli stessi limiti e alle medesime condizioni può essere autorizzata la conservazione di tettoie esistenti.
 - 6) Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà provvedere alla eliminazione di tettoie, baracche e ogni altra costruzione a destinazione accessoria ritenute incompatibili con l'ambiente e non ottemperanti alle prescrizioni dei precedenti capi.
 - 7) L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di regolare istanza edilizia.
- Fatte salve le limitazioni previste dalla legge.

(omissis)

- di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99;
- di dare atto che l'integrazione al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmessa ai sensi dell'art. 3 comma 4 della medesima legge, alla Giunta Regionale – Assessorato Urbanistica.

Il Sindaco